

Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 5

(1)

Il personale camerale è iscritto, ai fini del trattamento assistenziale all' Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico (ENPDEDP), ai fini del trattamento di quiescenza alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), ai fini del trattamento previdenziale all' Istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL) o ad altri enti esercitanti funzioni analoghe.

Al personale camerale, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta all' atto del collocamento in quiescenza - ove più favorevole - l' indennità di buonuscita, di cui all' art. 74 del Regolamento del personale camerale, approvato con Decreto Ministeriale 16 marzo 1970.

Analoga facoltà è data, altresì, al personale che, ai sensi dell' articolo 75, secondo comma, del Regolamento suindicato, non abbia chiesto l' iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.